



# COMUNE DI ALFONSINE

cap. 48011 PROVINCIA DI RAVENNA

-----  
Telefono 0544-81191 - Telefax 0544-80440

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEGLI ACCESSI, DIRAMAZIONI E PASSI CARRAI**

ART. 1  
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio di:

- concessione ad occupare il suolo pubblico con passi carrabili;
- autorizzazione ad aprire nuovi accessi o diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali;
- autorizzazione per la costruzione di passi carrabili;
- regolarizzazione degli accessi, diramazioni e passi carrabili già esistenti;

ART. 2  
NOZIONE DI PASSI CARRABILI E DI SEMPLICI ACCESSI

1. Ai fini della occupazione di suolo pubblico sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da elementi prefabbricati od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. Non comportano occupazione di suolo pubblico i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale o, in ogni caso, gli accessi o diramazioni privi di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 3  
CONCESSIONE AD OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO

1. Per la realizzazione ed il mantenimento di un passo carrabile, il richiedente dovrà acquisire la disponibilità del relativo suolo pubblico mediante la apposita concessione rilasciata dall'Ente proprietario.
2. La concessione ha durata massima di 29 anni.
3. Indipendentemente dall'effettivo inizio dei lavori, l'obbligo di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, in conformità a quanto stabilito nelle leggi in materia e nel Regolamento comunale sulla TOSAP vigenti, decorre dalla data di rilascio della concessione.

ART. 4  
DIMENSIONAMENTO ACCESSI CARRABILI

1. Gli accessi carrabili dovranno avere una larghezza minima di mt. 3,00 e massima di mt. 6,00, misurata in allineamento con la recinzione.
2. Eventuali deroghe, opportunamente motivate, potranno essere concesse dall'Amministrazione valutando le singole situazioni.

ART. 5  
DOMANDA DI PASSO CARRABILE

1. Il proprietario dell'immobile che intende costruire un passo carrabile per l'accesso del veicolo nell'area privata dovrà fare un'unica domanda in carta legale per ottenere:
  - a) la concessione ad occupare il suolo pubblico;
  - b) l'autorizzazione a costruire il passo carrabile.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- documentazione comprovante la proprietà dell'immobile (o dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi della legge n. 15/1968);
- planimetria in scala non superiore a 1:100 in due copie, a firma di un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare la larghezza, la distanza dalle intersezioni, la profondità del marciapiede, la presenza di eventuali ostacoli (quali alberature, pali di illuminazione e simili), la dimensione dell'area privata a cui si accede (che deve essere idonea allo stazionamento dei veicoli);
- relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, sulle modalità di esecuzione dei lavori e le tipologie dei materiali da impiegare;
- ricevuta del versamento relativo al rimborso spese del cartello di divieto di sosta il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale;
- ricevuta del deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dell'esatta osservanza delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale.

ART. 6  
PROCEDURA

1. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione e dell'autorizzazione ai lavori dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Settore competente all'istruttoria dovrà, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, dare comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990.
3. La richiesta di eventuale documentazione integrativa deve essere fatta contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento e sospende il termine dei 30 giorni che tornerà a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.
4. Il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta per richiedere della documentazione o dei chiarimenti che non siano già stati richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento.
5. Il dipendente comunale incaricato dell'esecuzione dei sopralluoghi è autorizzato (se e quando si rendesse necessario) ad accedere alle proprietà private per eseguire tutte le operazioni, accertamenti e misure opportuni.
6. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di concludere lo stesso con l'archiviazione della domanda nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta entro 90 giorni. L'atto di archiviazione dovrà essere portato a conoscenza del soggetto richiedente.
7. Al termine dell'istruttoria il soggetto richiedente sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio competente per la controfirma e ritiro della concessione, dell'autorizzazione e del cartello.
8. Copia della concessione e dell'autorizzazione ai lavori verranno trasmesse al Servizio Tributi ed al Comando di Polizia Municipale per il seguito di loro competenza.
9. I lavori autorizzati dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
10. Il proprietario deve comunicare all'Amministrazione la data di inizio dei lavori.
11. A lavori ultimati il proprietario dovrà richiedere il sopralluogo dell'Amministrazione ai fini dello svincolo del deposito cauzionale a seguito della verifica della corretta esecuzione dei lavori.

12. La comunicazione e la richiesta di cui ai due precedenti commi possono essere fatte anche via telefax o con telegramma.

#### ART. 7 CARTELLO

1. Tutti i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito cartello segnaletico conforme a quanto previsto dall'art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, che vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante, nel quale è riportato il nome dell'Ente, il numero e l'anno di rilascio della concessione.
2. La mancata esposizione del cartello di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'inefficacia del divieto e l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
3. Qualsiasi altro cartello eventualmente esposto è abusivo e dovrà essere rimosso previa diffida dall'Amministrazione Comunale.
4. Nel caso il proprietario non ottemperi alla diffida, l'Amministrazione provvederà alla rimozione d'ufficio con diritto di rivalsa sul proprietario per il recupero delle spese.

#### ART. 8 SEMPLICI ACCESSI O DIRAMAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale provvederà dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento a rilasciare l'autorizzazione relativa agli accessi o diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali ai sensi dell'art. 22 del Nuovo codice della Strada.
2. Alla domanda in carta legale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - documentazione comprovante la proprietà dell'immobile (o dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi della legge n. 15/1968);
  - planimetria in scala non superiore a 1:100 in due copie, a firma di un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare la larghezza, la distanza dalle intersezioni, la profondità

della banchina stradale, la presenza di eventuali ostacoli (quali alberature, pali di illuminazione e simili), la dimensione dell'area privata a cui si accede (che deve essere idonea allo stazionamento dei veicoli);

3. Il proprietario dell'immobile sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio competente per la controfirma ed il ritiro dell'autorizzazione.
4. Il proprietario di un semplice accesso carrabile pedonale, può richiedere il rilascio del cartello segnaletico previsto nel precedente art. 7, che vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. In questo caso l'accesso diventa a tutti gli effetti un passo carrabile, per cui il proprietario dell'immobile sarà invitato presso l'ufficio competente per la controfirma ed il ritiro della concessione e del cartello di divieto di sosta presentando la ricevuta del versamento per il rimborso spese del cartello.
5. Il procedimento per il rilascio della concessione (o autorizzazione) ad occupare il suolo pubblico e del cartello di divieto di sosta è lo stesso previsto dal precedente art. 6 con esclusione di ogni riferimento all'autorizzazione all'esecuzione lavori.
6. La concessione non consente alcuna opera, né esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso o diramazione.
7. Ai sensi del 2° comma dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada, gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del codice stesso.
8. Per gli accessi o diramazioni esistenti sono ammessi solamente lavori di ordinaria manutenzione che non prevedano modifiche, aggiunte o sostituzioni di materiali. In caso contrario il frontista dovrà chiedere l'autorizzazione nel rispetto delle norme del presente regolamento

#### ART. 9

#### PASSI CARRABILI TEMPORANEI PER CANTIERI EDILI

1. Per l'accesso a cantieri edili o simili dovrà essere fatta richiesta di passo carrabile temporaneo ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Quando non sia possibile realizzare il passo carrabile temporaneo osservando le condizioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione dovrà essere predisposta idonea segnalazione di pericolo.

3. In tal caso, nella documentazione tecnica da presentarsi in allegato alla domanda dovrà essere riportata dettagliatamente la segnaletica di preavviso e di segnalazione di pericolo che si intende posizionare.

#### ART. 10

##### PASSI CARRABILI SU STRADE EXTRAURBANE

1. L'apertura di passi carrabili su strade extraurbane è soggetta al rispetto delle norme previste dall'art. 45 del Regolamento d'Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni).
2. La documentazione tecnica allegata alla domanda dovrà essere integrata con particolari esecutivi atti a dimostrare la validità dell'intervento ai fini dello scolo delle acque dalla sede stradale, dalle cunette e nei fossi laterali.
3. L'autorizzazione ad eseguire il passo carrabile non esime il richiedente dall'acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie alla costruzione di manufatti in cemento armato, muratura o simili (quali cavalcapasso o ponticelli).
4. Non saranno concesse aperture di passi carrabili o nuovi accessi in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, o comunque quando da essi derivi pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione.

#### ART. 11

##### RINUNCIA A PASSI CARRABILI

1. Nel caso in cui il concessionario non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile concesso deve presentare domanda di abolizione del passo carrabile stesso, precisando se si rendono necessari lavori di ripristino dei luoghi.
2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda verrà data comunicazione dell'esito dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento.
3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria se è necessario il ripristino dell'assetto stradale, verrà rilasciata un'autorizzazione ai lavori, che dovranno essere eseguiti a spese del richiedente e previo versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dell'esatta osservanza delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione, il cui ammontare è fissato con delibera di Giunta Comunale.

4. I lavori autorizzati dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
5. Il proprietario deve comunicare all'Amministrazione la data di inizio dei lavori.
6. A lavori ultimati il proprietario dovrà richiedere il sopralluogo dell'Amministrazione ai fini dello svincolo del deposito cauzionale a seguito della verifica della corretta esecuzione dei lavori.
7. La comunicazione e la richiesta di cui ai due precedenti commi possono essere fatte anche via telefax o con telegramma.
8. Copia dell'autorizzazione ai lavori verrà inviata al Servizio Tributi ed al Comando di P.M. per il seguito di loro competenza.
9. Il responsabile del procedimento dovrà acquisire il parere del Settore Lavori Pubblici che dovrà essere rilasciato entro 10 giorni dalla data della richiesta.
10. Nel caso non si rendano necessari i lavori di ripristino dei luoghi la comunicazione di cui al 2° comma del presente articolo verrà inviata anche al Servizio Tributi per il seguito di competenza.
11. A seguito di esito favorevole del procedimento il concessionario dovrà provvedere alla riconsegna del cartello di divieto di sosta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prevista al comma 2, e comunque non oltre la data di ultimazione dei lavori di ripristino dei luoghi, ove previsti.

ART 12  
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE O  
AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento dell'accesso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione o autorizzazione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
  - a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione Comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;

b) per altre cause di forza maggiore.

3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione o autorizzazione sono notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

4. In caso di revoca della concessione o autorizzazione o di scadenza della medesima, il titolare dell'atto deve prevedere, a propria cura e spesa, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del titolare dell'atto.

5. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

#### ART. 13

##### DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verificano anche una sola delle seguenti cause:

- a) inadempimento o violazione delle condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione ;
- b) mancato pagamento della tassa;
- c) inosservanza dei regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico;
- d) danni alle proprietà comunali.

#### ART. 14

##### ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono da intendersi a carico del richiedente tutte le spese relative:

- alla esecuzione e mantenimento delle opere di costruzione del passo carrabile;
- alla installazione del cartello segnaletico di cui all'art. 6;
- alla riparazione di danni a persone o cose derivanti dalla esecuzione del passo carrabile;

- alla riconduzione allo stato originario dai luoghi a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione.
- 2. Il concessionario è tenuto a custodire l'atto ricevuto e ad esibirlo su richiesta del personale comunale incaricato dei controlli.

ART. 15  
PIANIFICAZIONE DEGLI ACCESSI  
(PASSI CARRABILI, SEMPLICI ACCESSI O DIRAMAZIONI))

1. Ai fini della salvaguardia della sicurezza e fluidità della circolazione e della unitarietà tipologica del piano viabile non è autorizzato più di un accesso per lotti su cui insistano unità abitative singole.
2. Per lotti con più unità abitative, qualunque ne sia il numero, ivi compresi condomini e alberghi o pensioni, non saranno autorizzati più di due accessi.
3. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano a lotti che si affaccino su strade contrapposte, che rimarranno comunque valide per ogni singola strada interessata dal lotto.
4. Eventuali deroghe, opportunamente motivate, potranno essere concesse dall'Amministrazione valutando le singole situazioni.

ART. 16  
DIVIETI

1. Ai fini della salvaguardia, della sicurezza e fluidità della circolazione stradale, oltre che della unitarietà tipologica del piano viabile, è vietato, negli accessi a livelli sfalsati, realizzare rampe costituite da manufatti posti in rilievo sulla sede stradale e smussare la cordonata del marciapiede.

ART. 17  
SANZIONI

1. Chiunque apre nuovi accessi, li trasforma, o mantiene in esercizio accessi preesistenti, senza la necessaria autorizzazione dell'Ente proprietario è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del Nuovo Codice della Strada (D. L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni).

2. Chiunque non ottempera o contravviene alle disposizioni del presente regolamento, nel caso non vi siano apposite specifiche leggi in base alle quali perseguire le violazioni, sarà punito con la sanzione amministrativa determinata nel limite minimo di L. 200.000 e massimo di L. 1.000.000 previsti dall'art. 106 del R.D. 383/34 e successive modificazioni.

#### ART. 18

#### PASSI CARRABILI E ACCESSI SU STRADE PROVINCIALI

1. Il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per l'apertura di accessi e passi carrabili su strade provinciali è regolamentato dalla direttiva approvata con delibera di Giunta Provinciale nr. 1730 del 09.11.1994.

#### ART. 19

#### NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'Amministrazione provvederà a sanare i passi cerraï, conformi alle disposizioni del Codice della Strada ed alle prescrizioni tecniche approvate con atto della Giunta Comunale, già esistenti sul territorio e per i quali i cittadini pagano già la regolare tassa.